

Dalle ronde al decoro urbano. Dopo lo strumento dell'ordinanza ora nuove competenze per i primi cittadini

Sempre più poteri ai sindaci

Andrea Maria Candidi
 MILANO

Sindaci in prima fila sulla sicurezza. La legge appena varata assegna infatti ai primi cittadini nuovi compiti nell'attuazione del piano di governo e tutela del territorio. Poteri che si sommano a quelli già attribuiti con il primo tassello del pacchetto sicurezza, il decreto legge n. 92/08, varato dal governo subito dopo il suo insediamento, che lasciava carta bianca sul potere di ordinanza.

Oggi lo spazio a disposizione dei sindaci si amplia ulteriormente a partire dalla possibilità di avvalersi, con l'ok delle prefetture, delle ronde, associazioni volontarie di cittadini

«non armati», per segnalare alle forze di polizia o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale.

Agli uffici comunali, poi, è assegnata la verifica dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità abitativa dell'alloggio dello straniero che chiede il ricongiungimento di un familiare. Finora questo compito era affidato alle Asl. Dello stesso tenore l'ampliamento del potere di rifiutare l'iscrizione anagrafica alla sussistenza delle condizioni igieniche dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

Dopo quello della sicurezza in senso stretto, c'è il capitolo del decoro urbano. I sindaci so-

no chiamati ad aggiornare i regolamenti comunali introducendo una sanzione non inferiore a 500 euro per punire chi sporca le strade della città. Disposizione che fa il paio con quella inserita nel codice della strada - la multa è da 500 a mille euro - contro chi lancia oggetti o rifiuti dal finestrino dell'automobile.

Inoltre, sindaci e prefetti, in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di occupazione a fini di commercio, può essere disposta la chiusura dell'esercizio. Lo stesso rischio che corre anche il commerciante che non rispetti gli obblighi di pulizia degli spazi antistanti il proprio esercizio.

Ai nuovi poteri, si affianca infine un profondo restyling della disciplina dello scioglimento dei comuni per infiltrazione mafiosa. Così, se il collegamento, diretto o indiretto, con la criminalità organizzata potrà far saltare la poltrona di un singolo dirigente, segretario o semplice dipendente, senza per questo mettere a repentaglio l'intera amministrazione, la procedura di commissariamento classico trova un calendario più certo e una procedura blindata. Perno della procedura è, ovviamente, il prefetto che diventa il titolare della commissione d'indagine con ampi poteri di accesso al fine di accertare la sussistenza di elementi certi di collegamento dell'amministrazione con la criminalità organizzata.

I tre casi

1 Immigrato in attesa di regolarizzazione



L'immigrato clandestino che ha fatto domanda di regolarizzazione (ma non l'ha ancora ottenuta) e vive in Italia, secondo la nuova legge rischia l'espulsione perché risulta ancora clandestino. Avere inoltrato la domanda non basta e non dà diritto alla permanenza in Italia

3 Clandestino che arriva a legge in vigore



Il clandestino che arriva in Italia dopo l'entrata in vigore della nuova legge commette certamente un reato che viene sanzionato con l'espulsione. Questa stessa sanzione colpisce comunque chi è entrato in Italia prima dell'entrata in vigore della legge.

2 Clandestino in Italia da prima della legge



Il clandestino arrivato in Italia prima dell'entrata in vigore della legge commetterebbe un reato perché la nuova norma colpisce non solo chi entra in Italia, ma anche chi vi si trattiene. Maroni precisa però che «la legge in questo caso non si applica perché la norma penale non è retroattiva»

IL MINISTRO

«Il reato di clandestinità non si può applicare a chi ha fatto ingresso nel nostro paese prima dell'ok alla norma»

